

Firenze, 21 gennaio 2025

Circolare Clienti n. 4/2025

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: **Legge di Bilancio 2025 - Credito d'imposta per investimenti**

L'art. 1, commi 427 – 429, della L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito imposta per gli investimenti delle imprese. Di seguito riportiamo una sintetica descrizione delle principali novità introdotte.

Credito imposta per investimenti 4.0

Relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (art. 1, commi 1051 - 1063, Legge 178/2020) viene disposto:

- **l'abrogazione dal 2025 del credito di imposta per beni immateriali 4.0** (quindi il bonus può essere fruito limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31/12/2024 ovvero entro il 30/6/2025, a condizione che entro la data del 31/12/2024 il relativo ordine risulti pagato almeno il 20%);
- per i **beni strumentali** di cui all'Allegato A della Legge 232/2016, il credito d'imposta relativo a investimenti effettuati nel 2025, o fino al 30/6/2026 in caso di pagamento di acconti pari almeno al 20% entro il 31/12/2025, è concesso nel rispetto del tetto massimo di stanziamento pari a € 2.200 milioni.

L'impresa deve trasmettere una specifica comunicazione al MIMIT sulle spese sostenute e sul credito di imposta maturato utilizzando un apposito modello in corso di approvazione.

Nessuna modifica è stata prevista in relazione alla misura del credito d'imposta, che resta quindi invariata nelle misure del:

- **20%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- **10%** per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- **5%** per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Credito imposta transizione 5.0

Relativamente al credito imposta per investimenti transizione 5.0, effettuati negli anni 2024 e 2025, è stabilito:

- l'aumento delle aliquote del credito d'imposta per gli investimenti di valore compreso tra 2.5 mln e 10 mln di euro;
- la maggiorazione delle percentuali del credito rispettivamente al 130%, 140% e 150% del loro costo, per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE.

Per quanto riguarda gli investimenti di sostituzione di beni obsoleti, viene previsto che l'acquisto di beni materiali effettuato per sostituire beni già posseduti e interamente ammortizzati, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica (verificabili in base alle norme di settore), debba contribuire al risparmio energetico della struttura o dei processi produttivi nella misura rispettivamente pari al 3% e al 5%.

Le aliquote del credito di imposta vengono modificate nel seguente modo:

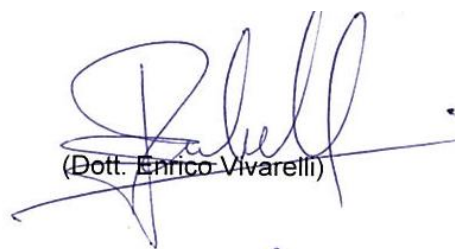
RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - ALIQUOTE						
Dimensioni investimento	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%		Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%		Unità produttiva: >10% Processo: >15%	
	% previgenti	% attuali	% previgenti	% attuali	% previgenti	% attuali
fino a 2,5 mln	35%	35%	40%	40%	45%	45%
da 2,5 a 10 mln	15%	35%	20%	40%	25%	45%
da 10 a 50 mln	5%	5%	10%	10%	15%	15%

Resta confermata, invece, la non cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0.

V I V A R E L L I
T U R C H I
C A S A N O V I

VIVARELLI - TURCHI - CASANOVI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)